

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7357 del 27/12/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: PETROLTECNICA SpA con Sede legale in Comune di CORIANO. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB- 2016-3451 del 21.09.2016, con adeguamento al D.M. n.127 del 28.06.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT009 finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D14 -D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7649 del 24/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini,
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: PETROLTECNICA SpA con Sede legale in Comune di CORIANO. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016, con adeguamento al D.M. n.127 del 28.06.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT009 finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D14-D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale* del 28.06.2024, n.127 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'Autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le Autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

RICHIAMATI:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003 n.1991*, recante

direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega all'assunzione dei provvedimenti finali di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE (prot. n. 189759 del 27/10/2025)
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta PETROLTECNICA SpA, con sede legale in Comune di Coriano, via Rovereta n.32, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016, avente scadenza al 21.09.2026, per la gestione dell'IMPIANTO MOBILE denominato MOBPTT009, finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D14/D13/D9), mediante vagliatura, triturazione a secco e desorbimento termico, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi;

TENUTO CONTO che la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, da prestarsi in adempimento al punto 7 della DET-AMB-2019-4613, a tutt'oggi non è stata presentata e pertanto, così come disposto al punto 6 dello stesso Provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione continua a rimanere sospesa;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'Autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta PETROLTECNICA SpA, in data 25.03.2025 (PG/2025/55895), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2016-3451 mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 2 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, sulla base del DM 127 del 28/06/2024_Rev1	25.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti_Rev1	28.07.2025

3	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006_Rev1	28.07.2025
---	--	------------

RILEVATO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che:

- l'impianto è costituito da:
 - a. Sezione 1: costituita da sola vagliatura;
 - b. Sezione 2: costituita da solo triturazione a secco e deferrizzazione;
 - c. Sezione 3: costituita dal desorbitore termico;
- sono confermate le cinque configurazioni già autorizzate, di cui la n.1 prevede esclusivamente lavorazioni meccaniche (linea 1), mentre le configurazioni da n.2 a n.5 prevedono l'utilizzo del desorbitore termico (linea 2):
 - configurazione impianto 1 - sezione 1+2 - vagliatura e triturazione a secco;
 - configurazione impianto 2 - sezione 3 - desorbimento termico;
 - configurazione impianto 3 - sezione 1+2+3 - desorbimento termico con pretrattamento (vagliatura e triturazione);
 - configurazione impianto 4 - sezione 1+3 - desorbimento termico con pretrattamento (sola vagliatura);
 - configurazione impianto 5 - sezione 2+3 - desorbimento termico con pretrattamento (sola triturazione);
- è confermata l'operazione D14 finalizzata al ricondizionamento asservito al successivo trattamento;
- la modifica in progetto, non comporta variazioni impiantistiche e non prevede modifiche delle quantità massime di rifiuti gestiti, dei codici EER autorizzati e dell'attività di smaltimento già autorizzata D9/D13/D14;
- l'adeguamento ai sensi del D.M. n.127/2024, ha lo scopo di inquadrare la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 per tutte le tre sezioni dell'impianto mobile e riguarda esclusivamente l'attività di trattamento R5, dei rifiuti identificati con codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209;
- si prevede di recuperare i codici EER 170504 e 170904, composti esclusivamente (170504) o principalmente (170904) di terra, in applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto la maggior parte dei terreni non sono certificabili con le norme tecniche di cui alla Tabella 4

del DM 127/2024, ma classificabili ai sensi della norma tecnica UNI 11531-1 (All.2 Tab.5 DM 127/2024);

- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 prevedono che le caratteristiche chimiche dei rifiuti ed il test di cessione per la cessazione della qualifica di rifiuto vengano adeguati a quanto previsto dal D.M. n.127/2024;
- si prevede di eliminare l'operazione R5 sui codici EER pericolosi per la configurazione 1 (vagliatura e triturazione a secco), e di prevede sugli stessi codici EER l'operazione R5 per le altre configurazioni (da 2 a 5) che includono il desorbimento termico;

DATO ATTO che l'istante dichiara l'invarianza dello stato legittimato dell'attività autorizzata;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'Autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'essenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria ancora da prestarsi;
- con nota PG/2025/0071518 del 15.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;
- con nota PG/2025/0122484 del 08.07.2025 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni alla ditta, al fine di acquisire gli elaborati presentati correttamente firmati da tecnico abilitato, interrompendo così i termini del procedimento;
- l'interessato ha trasmesso la documentazione richiesta con Prot. n.0135238.E del 28.07.2025, data da cui hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/0152347.I del 27/08/2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione Tecnica, comprensiva del parere reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, relativa all'istanza, per la parte afferente alla gestione rifiuti, con la quale si ritiene necessario aggiornare le prescrizioni contenute nel Prov. n. DET-AMB-2016-3451, così come riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0006966 del 24.04.2025 (ns. PG/2025/78218 del 28/04/2025), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, qualora l'attività non sia soggetta al controllo del Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 ed al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di cui ai DD.MM. 01,02 e 03 settembre 2021;
- la nota prot. n 239921 del 19.09.2025 (ns. prot n. 0165924 del 19/09/2025), con la quale Ausl Romagna - Dipartimento di Sanità pubblica, su richiesta del SAC, si esprime favorevolmente alla modifica di autorizzazione, non rilevando motivi ostativi dal punto di vista igienico sanitario;
- la nota prot. 0014531 dell'11.03.2025, già acquisita agli atti con prot. ARPAE n. 1048545 del 11.06.2025, con la quale la Prefettura di Rimini ha comunicato di aver avviato l'istruttoria relativa alla permanenza dell'iscrizione di Petroltecnica SpA nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (White List) istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013;

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica emessa dal Servizio Territoriale di ARPAE si era proceduto esclusivamente alla valutazione delle condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 e che, invece, a seguito degli approfondimenti condotti dal SAC con detto Servizio Territoriale, valutato che l'impianto, i codici dei rifiuti gestiti e le operazioni di recupero condotte corrispondono a quanto già autorizzato per altro impianto mobile denominato MOBPTT008, risulta necessario procedere anche ad aggiornare e uniformare le disposizioni generali direttamente in sede di redazione del presente atto e i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.127/2024, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle Autorizzazioni ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 le operazioni di

recupero, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati all'Allegato 1 del medesimo D.M., ovvero i rifiuti ivi elencati e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'art.4 dello stesso;

- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal D.M. n.127/2024, si applicano unicamente alle tipologie ivi previste;
- i codici EER dei rifiuti, richiesti dalla ditta per la produzione di “aggregato recuperato”, sono ricompresi nell'elenco dei rifiuti ammissibili ai sensi del D.M. n.127/2024;
- il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.184-ter D.Lgs.152/2006, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:
 - ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n.127 del 28.06.2024 (*aggregato recuperato*);
 - ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli allegati al presente Provvedimento;
- l'eliminazione dell'operazione R5 sui codici EER pericolosi dalla linea 1 (vagliatura e triturazione a secco) comporta l'eliminazione anche dell'operazione R12, in quanto tale operazione presuppone che i rifiuti siano sottoposti a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- l'eliminazione dell'operazione D13 sui codici EER pericolosi dalla linea 1, in quanto tale operazione richiede valutazioni sito specifiche che non risultano compatibili con tale linea;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa Autorizzazione mediante:

- la revisione dell'allegato 2, che individua le operazioni ed i rifiuti ammessi, al fine di:
 - rinominare l'allegato 2 in “*Allegato B*”;
 - eliminare i riferimenti alle operazioni R5 e R12 e D9 sui codici EER pericolosi per la configurazione 1 (vagliatura e triturazione a secco);
 - inserire i riferimenti alle operazioni R5 sui codici EER pericolosi per le altre configurazioni (da 2 a 5) che includono il desorbimento termico;
- la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 esclusivamente dal trattamento R5 dei rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti, identificati con codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209 attraverso la piena applicazione dei criteri introdotti dal D.M. n.127/2024 per la produzione di “*aggregato recuperato*”;

- l'introduzione degli allegati da C1 a C5 che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006;
- l'introduzione di nuove prescrizioni in merito alle disposizioni generali e in merito alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto a seguito della norma nel frattempo intervenuta ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di valutazione ambientale, poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO che l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi, così come disposto al punto 7 della DET-AMB-2016-3451 rimane invariato anche a seguito delle modifiche richieste;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 21072A - E) con scadenza al 12.10.2026 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 21072A - A) con scadenza al 12.10.2026, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che è stato acquisito il parere favorevole dell'AUSL territorialmente competente;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'Autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note/pareri pervenuti di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta PETROLTECNICA SpA - avente sede legale in comune di Coriano, via Rovereta n.32, con Provvedimento n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT009 finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D14-D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006;
2. che la garanzia finanziaria, da prestarsi ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, così come stabilito al punto 7 dispositivo della DET-AMB-2016-3451, dovrà riportare l'emissione del presente Provvedimento. Si applicano, ai sensi della Legge n. 1/2011, art. 3, c. 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
3. che la modifica, richiesta ed approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione

depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e integrano gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 12 dispositivo del Provv. DET-AMB-2016-3451:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 2 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, sulla base del DM 127 del 28/06/2024_Rev1	25.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti_Rev1	28.07.2025
3	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006_Rev1	28.07.2025

4. di sostituire il punto 7 di cui alla DET-AMB-2016-3451 con il seguente:

7. la garanzia finanziaria, di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999 ed alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, preventivamente all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 e dovrà avere durata fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;

5. di sostituire l'allegato 2 “Operazioni e rifiuti ammessi” di cui al punto 9 dispositivo di cui alla DET-AMB-2019-4613 con l'allegato B “Operazioni e rifiuti ammessi”;

6. di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui alla DET-AMB-2016-3451;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *aggregato recuperato*, nel rispetto dei punti successivi;

8. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5 esclusivamente dei rifiuti aventi codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209, per la linea 1 (vagliatura e triturazione a secco) dell'impianto mobile, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28.06.2024;

9. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 venga attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato

nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;

10. che deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art.6 del D.M. n.127/2024;
11. che, con riferimento alla produzione di *aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
12. che ciascun lotto di *aggregato recuperato* sia costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

13. di individuare negli allegati sotto riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:
 - **All. C1** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi *fangosi e terre*;
 - **All. C2** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi *terrosi e fangosi minerali*;
 - **All. C3** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi da *processi termici*;
 - **All. C4** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi *fangosi, terre e rifiuti da bonifica*;
 - **All. C5** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi da *processi termici*;
14. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter, D.Lgs. n.152/2006, sia dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale prodotto e ad ARPAE Rimini;
15. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati al presente Provvedimento;
16. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto,

corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 14 e 15;

Altre disposizioni generali :

17. di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **linea 2** della tabella di cui al precedente punto 5 *Allegato B*, ammessi alle attività D9 e R12, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività D9 e R12;
- b. la ditta dovrà verificare che il trattamento non provochi rischi per l'ambiente o peggioramento ambientale; pertanto, prima di effettuare le attività D9 e R12, dovrà presentare uno studio che preveda la quantità e la tipologia dei contaminanti/sostanza desorbita, riferita al flusso orario e complessivo della campagna, sulla base della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;
- c. le operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi potranno essere svolte solo tra rifiuti che hanno le medesime caratteristiche di pericolosità e che il rifiuto prodotto non abbia caratteristiche peggiorative. Ne consegue che non possono essere miscelati rifiuti i cui contaminanti possono dar luogo a reazioni chimiche;
- d. le operazioni di miscelazione (R12) dei rifiuti, ammissibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs.152/2006, al fine di rendere più sicuro lo smaltimento dei rifiuti, conformemente alle migliori tecniche disponibili, e nell'ambito del trattamento con desorbitore;
- e. assicurarsi che l'impianto di desorbimento abbia un sistema di abbattimento delle emissioni congruo ed efficace;
- f. il trattamento porterà alla produzione di un rifiuto che dovrà essere caratterizzato in lotti di volumetria massima 2.500 m³ e identificato con codice 19 XX XX che dovrà essere caratterizzato per lotti;
- g. la ditta dovrà provvedere alla tenuta di un registro nel quale vengono indicati i rifiuti che, sottoposti a trattamento di desorbimento termico, vanno a formare il lotto prodotto di codice 19 XX XX (di cui sopra), i rapporti di prova propedeutici alla caratterizzazione e la destinazione per lo smaltimento effettivo;
- h. la ditta dovrà dotarsi di un sistema che garantisca la tracciabilità delle origini, corredato da certificazioni (rapporti di prova sia dei rifiuti ammessi allo smaltimento che dei rifiuti prodotti) che hanno generato il lotto di cui al punto precedente;
- i. le attività previste sui rifiuti in esame sono: cernita manuale delle frazioni

indesiderate, deferrizzazione, riduzione volumetrica, vagliatura, desorbimento termico;

18. che la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
19. che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
20. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a. i rifiuti pericolosi gestiti dovranno essere sempre mantenuti separati dai rifiuti non pericolosi;
 - b. di stabilire che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività che coinvolga rifiuti pericolosi, produca una relazione riportante i contaminanti dei rifiuti, l'efficacia degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse e la conformità delle caratteristiche dei rifiuti prodotti agli impianti di destinazione;
 - c. che la ditta metta in atto un sistema di decontaminazione dell'impianto da attuarsi al termine dell'utilizzo del medesimo per il trattamento di rifiuti pericolosi;
 - d. in occasione di ogni campagna di attività, la ditta dovrà richiedere all'autorità competente sul territorio di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera, qualora dovuta, fornendo le specifiche informazioni connesse alla campagna, riguardanti il sito, i recettori e le attività;
 - e. di stabilire che la ditta espliciti, nella comunicazione di inizio campagna di attività, le procedure per la gestione delle potenziali emissioni odorigene e dei percolati che si possono produrre dall'utilizzo di sistemi di bagnatura dei materiali;
 - f. nel caso di gestione di rifiuti che comportino emissioni polverulente, all'interno del cantiere dovrà essere disponibile idoneo approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio con capacità tale da garantire le ore di lavoro previste;
 - g. al fine di valutare la velocità del vento, la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro; in caso di superamento dei 3 m/s della velocità del vento, la ditta dovrà provvedere obbligatoriamente all'umidificazione durante le operazioni di recupero e con velocità di vento superiore ai 5 m/s la ditta dovrà sospendere le operazioni di recupero;
 - h. alla comunicazione di cui all'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, dovrà essere

allegata, in stralcio, la valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento alla silice libera cristallina, sia in caso di attività di vagliatura della sabbia proveniente dagli arenili sia in caso di trattamento di rifiuti provenienti da attività di scavo costituiti da materiale sabbioso, ancorché non provenienti dall'arenile;

- i. che nella comunicazione delle singole campagne di attività venga specificata la configurazione dell'impianto, tra quelle previste, da installarsi in cantiere;
 - j. l'attività prevista R12 sui rifiuti in esame consiste in separazione manuale o automatica delle frazioni grossolane o indesiderate e pertanto l'utilizzo dell'impianto mobile deve svolgersi con la configurazione dichiarata ed in un'unica attività/fase di recupero non differibile/separabile, ovvero senza fasi intermedie, che portino alla produzione di un rifiuto identificato con 191212;
 - k. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
 - l. la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
 - m. tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
 - n. i lotti dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 14 e 15;
 - o. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - p. la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile, nelle sue configurazioni, come previsto in ciascun "manuale d'uso operativo";
- 21. di rammentare alla ditta:**
- a. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;

- b. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
 - c. che gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
 - d. che, per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
- 22.** di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
- 23.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 24.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 25.** di dare atto che la presente Autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora non si perfezioni l'iscrizione alla White list a causa di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Rimini;
- 26.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 27.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 28.** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI**

*La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.